

**DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2013
413/2013/R/EEL**

**VALORIZZAZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS 111/06**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo 164/2000);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 561/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 561/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 14 febbraio 2013, 58/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 58/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 369/2013/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 369/2013/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- è essenziale ciascun impianto di produzione in assenza del quale, anche in ragione delle esigenze di manutenzione programmata degli altri impianti di produzione e degli elementi di rete, non sia possibile assicurare adeguati standard di gestione in sicurezza del sistema elettrico;
- secondo la deliberazione 111/06, all'utente del dispacciamento titolare di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza del sistema elettrico in:
 - regime ordinario, Terna riconosce un corrispettivo pari, in ciascuna ora, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile ammesso dall'Autorità e il prezzo zonale espresso dal mercato del giorno prima;
 - regime di reintegrazione dei costi, è riconosciuto un corrispettivo determinato dall'Autorità pari alla differenza tra i costi di produzione ammessi per l'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- i regimi contrattuali, che sono alternativi ai regimi tipici, presuppongono la stipula di un contratto tra l'utente del dispacciamento e Terna e prevedono che, a fronte di specifici impegni assunti dall'utente del dispacciamento, nessuno degli impianti di produzione nella disponibilità dello stesso sia inserito nell'elenco degli impianti essenziali per l'anno solare cui il contratto si riferisce (di seguito: regimi contrattuali);
- ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto di unità di produzione essenziali che sono, contestualmente, soggette ai regimi tipici e alimentate con gas naturale e/o con gas naturale da giacimenti minori isolati, il valore della materia prima e della logistica internazionale è attualmente determinato secondo la metodologia di calcolo della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso del gas naturale considerata ai fini della vendita al dettaglio in regime di tutela (di seguito: *CCI*), di cui all'articolo 6 del TIVG; e che il valore della logistica nazionale dei citati combustibili sino all'impianto di produzione è convenzionalmente pari alla somma tra l'importo indicato al punto 1 della deliberazione ARG/elt 175/08 – vale a dire il valore della logistica nazionale relativa al gas naturale di un impianto di riferimento - e una maggiorazione che è stata introdotta dalla deliberazione ARG/elt 208/11, per tenere conto in via forfetaria degli effetti delle evoluzioni in materia di tariffe di trasporto successive alla deliberazione ARG/elt 175/08 (di seguito: valore vigente per la logistica nazionale del gas naturale);
- per quanto attiene ai regimi contrattuali, il valore del gas naturale, che rileva per la definizione del costo variabile standard dell'impianto turbogas di riferimento, è attualmente pari alla somma delle componenti "materia prima", "commercializzazione materia prima" e "trasporto nazionale"; e che i valori delle componenti "materia prima" e "commercializzazione" applicabili in ciascun mese sono determinate secondo le formule di calcolo della *CCI*; e che il valore della componente "trasporto nazionale" è pari a quello stabilito dalla deliberazione ARG/elt 175/08; e che, degli effetti delle evoluzioni in materia di tariffe di trasporto successive alla deliberazione ARG/elt 175/08, si è tenuto conto nell'ambito della valorizzazione della componente residuale "Altri costi e rischi di gestione";

- ai sensi della deliberazione 196/2013/R/gas, in data 1 ottobre 2013 sarà avviata la seconda fase della riforma della regolazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela; e che, in detta fase, la componente CCI sarà sostituita dalla componente C_{MEM} , che è pari alla somma dei seguenti elementi:
 - a) P_{FOR} , a copertura degli oneri di approvvigionamento del gas naturale e definito in funzione di quotazioni di mercato del combustibile medesimo;
 - b) QT_{int} , a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti sino all'immissione del gas in Rete Nazionale e per il servizio di stoccaggio strategico *ex* articolo 12, comma 11*bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;
 - c) QT_{PSV} , a copertura degli oneri di trasporto dalla frontiera italiana al PSV;
 - d) QT_{MCV} , - comprensivo delle voci di costo attualmente incluse nella componente QOA - a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete a monte del PSV;
- nella seconda fase della riforma, è altresì prevista l'introduzione della componente CCR , a copertura di partite relative all'attività di vendita all'ingrosso, comprensive di un'equa remunerazione, e dei rischi - descritti nel documento per la consultazione 58/2013/R/gas - connessi alla modifica delle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso sottese alla sostituzione della componente CCI con la componente C_{MEM} ;
- con il documento per la consultazione 369/2013/R/eel, l'Autorità ha espresso l'intenzione di aggiornare la metodologia di valorizzazione del gas naturale e del gas naturale da giacimenti minori isolati ai fini dell'implementazione della disciplina relativa agli impianti di produzione essenziali soggetti ai regimi tipici e contrattuali;
- a seguito dell'aggiornamento metodologico illustrato nel documento citato al precedente alinea, il valore dei citati combustibili nei regimi tipici sarebbe pari - al netto delle accise - alla somma, espressa in euro/Smc, de:
 - a) il valore della componente C_{MEM} , di cui all'articolo 6 del TIVG vigente dall'1 ottobre 2013 (di seguito: TIVG 1 ottobre 2013);
 - b) il valore della componente CCR , di cui all'articolo 6*bis* del TIVG 1 ottobre 2013, al netto dell'elemento a copertura del rischio di mantenimento del criterio *pro die* di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione, in quanto relativo a un rischio cui gli utenti del dispacciamento in immissione non risultano esposti;
 - c) la differenza, se positiva, tra il valore vigente per la logistica nazionale del gas naturale e la somma degli elementi QT_{PSV} e QT_{MCV} ;
- secondo quanto previsto nel documento per la consultazione 369/2013/R/eel, il valore complessivo post-aggiornamento delle componenti "materia prima", "commercializzazione materia prima" e "trasporto nazionale" nei regimi contrattuali sarebbe invece pari alla somma, espressa in euro/Smc, de:
 - a) gli addendi descritti alle lettere a) e b) del precedente considerato;
 - b) la differenza, se positiva, tra l'importo indicato al punto 1 della deliberazione ARG/elt 175/08 e il valore dell'elemento QT_{PSV} ;
- i partecipanti alla consultazione di cui al documento per la consultazione 369/2013/R/eel hanno richiesto che, per le finalità dei regimi tipici e contrattuali:
 - la riforma del metodo di valorizzazione del gas naturale decorra dall'1 gennaio 2014, invece che dall'1 ottobre 2013, e che, con riferimento all'ultimo trimestre

dell'anno 2013, sia applicata la metodologia utilizzata per il terzo trimestre del medesimo anno, in quanto, qualora la riforma decorresse dall'1 ottobre 2013, gli utenti interessati sarebbero esposti a potenziali perdite, senza avere la possibilità di modificare le coperture già predisposte in relazione agli impegni assunti con Terna;

- la struttura di costo post-aggiornamento sia integrata con la componente *GRAD*, vale a dire con la componente volta a garantire un'applicazione graduale della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno che la metodologia di valorizzazione del gas naturale e del gas naturale da giacimenti minori isolati sia aggiornata secondo l'impostazione descritta nel documento per la consultazione 369/2013/R/eel, ai fini della disciplina relativa agli impianti di produzione essenziali soggetti ai regimi tipici e contrattuali;
- l'aggiornamento di cui al precedente alinea decorra dall'1 ottobre 2013, seguendo le medesime tempistiche previste per la riforma della regolazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela;
- la componente *GRAD* debba essere esclusa dalla struttura di costo rilevante nell'ambito dei regimi tipici e contrattuali, poiché prevista esclusivamente in favore dei venditori al dettaglio

DELIBERA

1. l'Allegato A alla deliberazione 111/06 è integrato nei termini di seguito indicati:
 - il testo del comma 64.14 è sostituito dal testo seguente: “
64.14 Nel caso dei combustibili gas naturale e gas naturale da giacimenti minori isolati:
 - a) per il periodo dall'1 gennaio 2011 al 30 settembre 2013, i valori di cui ai punti b.1) e b.2) del comma 64.12, lettera b), sono determinati applicando le formule di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e convertendo i risultati in euro/Smc;
 - b) per il periodo dall'1 gennaio 2011 al 30 settembre 2013, il valore di cui al punto b.3) del comma 64.12, lettera b), è convenzionalmente pari al valore di cui al punto 1 della deliberazione 10 dicembre 2008, ARG/elt 175/08, incrementato di 1 (un) centesimo di euro/Smc;
 - c) per il periodo dall'1 ottobre 2013, la somma dei valori di cui ai punti b.1), b.2) e b.3) del comma 64.12, lettera b), è pari al valore, espresso in euro/Smc, della somma de:
 - c.1) la componente di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, nella versione in vigore dall'1 ottobre 2013, come eventualmente in seguito modificata e integrata;
 - c.2) la componente di cui all'art. 6bis dell'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, nella versione

in vigore dall'1 ottobre 2013, come eventualmente in seguito modificata e integrata, al netto dell'elemento a copertura del rischio di mantenimento del criterio *pro die* di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione; qualora il valore del citato elemento, che dall'1 ottobre 2013 è pari all'importo indicato alla Tabella 3 del documento per la consultazione 14 febbraio 2013 58/2013/R/gas, dovesse essere modificato nell'ambito della disciplina delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, il valore aggiornato sarebbe applicato, con la medesima decorrenza prevista per la citata disciplina, anche ai fini del presente comma;

- c.3) l'eventuale differenza positiva tra l'importo di cui alla precedente lettera b) e la somma dei valori degli elementi QT_{PSV} e QT_{MCV} , di cui all'art. 6 dell'Allegato A alla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, nella versione in vigore dall'1 ottobre 2013, come eventualmente in seguito modificata e integrata.”;
2. con riferimento al periodo dall'1 ottobre al 31 dicembre dell'anno 2013, nel contesto della disciplina dei regimi contrattuali di cui all'articolo 65.bis, della deliberazione 111/06, il valore della somma delle componenti “materia prima”, “commercializzazione materia prima” e “trasporto nazionale materia prima”, rilevanti ai fini della determinazione del prezzo massimo a salire e del prezzo minimo a scendere, di cui al combinato disposto della lettera a) del comma 65.bis.2 della deliberazione sopra citata e dei contratti stipulati secondo gli schemi contrattuali approvati dall'Autorità con la deliberazione 561/2012/R/eel per l'anno 2013, è pari alla somma de:
- a) la componente di cui all'art. 6, del TIVG, nella versione in vigore dall'1 ottobre 2013;
- b) la componente di cui all'art. 6bis, del TIVG, nella versione in vigore dall'1 ottobre 2013, al netto dell'elemento a copertura del rischio di mantenimento del criterio *pro die* di attribuzione dei consumi ai fini della fatturazione, che dall'1 ottobre 2013 è pari all'importo indicato alla Tabella 3 del documento per la consultazione 58/2013/R/gas;
- c) l'eventuale differenza positiva tra l'importo di cui al punto 1 della deliberazione ARG/elt 175/08 e il valore dell'elemento QT_{PSV} , di cui all'art. 6 del TIVG, nella versione in vigore dall'1 ottobre 2013;
3. la presente deliberazione e la nuova versione della deliberazione 111/06, risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni